



# **COMUNE DI PERUGIA**

**S. O. Sicurezza**

## **REGOLAMENTO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DELLA CITTA' DI PERUGIA**

**Approvato deliberazione del Consiglio Comunale n.153 del 18.07.2005  
Modificato deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 13.04.2015  
Modificato deliberazione del Consiglio Comunale n. 117 del 12.12.2022**

Si attesta che il presente regolamento è conforme al testo depositato presso la Segreteria U.O.  
Segreteria Organi Istituzionali

# INDICE

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

<u>Art. 1 Oggetto del regolamento</u>	pag. 3
<u>Art. 2 Definizione spettacoli viaggianti</u>	“ 3
<u>Art. 3 Definizione attività circensi</u>	“ 3
<u>Art. 4 Istanza di partecipazione</u>	“ 3
<u>Art. 5 Aree da assegnare</u>	“ 4

## TITOLO II TEATRI VIAGGIANTI– CIRCHI – SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

<u>Art. 6 Teatri viaggianti</u>	“ 4
<u>Art. 7 Complessi circensi</u>	“ 5
<u>Art. 8 Circhi equestri</u>	“ 5
<u>Art. 9 Domanda di concessione</u>	“ 6
<u>Art. 10 Adempimenti</u>	“ 6
<u>Art. 11 Piccoli complessi circensi ed attività singole dello spettacolo viaggiante</u>	“ 7
<u>Art. 12 Collocazione degli ingombri</u>	“ 7
<u>Art. 13 Sgombero dell'area di occupazione</u>	“ 7
<u>Art. 14 Obblighi relativi all'espletamento dell'attività</u>	“ 8
<u>Art. 15 Sanzioni</u>	“ 8
<u>Art. 16 Sospensione e revoca dell'autorizzazione e/o concessione</u>	“ 9

## TITOLO III LUNA PARK

<u>Art. 17 Luna Park di Perugia</u>	“ 10
-------------------------------------	------

<u>Art. 18 Istanza di partecipazione</u>	pag.	10
<u>Art. 19 Commissione Comunale Luna Park</u>	“	11
<u>Art. 20 Organico del Parco</u>	“	11
<u>Art. 21 Acquisizione punteggio</u>	“	12
<u>Art. 22 Novità</u>	“	12
<u>Art. 23 Collocazione attrazioni – carriaggi – roulottes</u>	“	12
<u>Art. 24 Sostituzione definitiva</u>	“	13
<u>Art. 25 Aumento di superficie</u>	“	13
<u>Art. 26 Sostituzione temporanea</u>	“	13
<u>Art. 26 bis Variazione di superficie</u>	“	14
<u>Art. 27 Gestione attrazione – Aspettativa</u>	“	14
<u>Art. 28 Subingresso</u>	“	14
<u>Art. 29 Orario Luna Park</u>	“	15
<u>Art. 30 Detenzione animali vivi</u>	“	15
<u>Art. 31 Disciplina del Parco</u>	“	15
<u>Art. 32 Disciplina aree di sosta</u>	“	15
<u>Art. 33 Luna Park occasionale</u>	“	15
<u>Art. 34 Attività complementari</u>	“	16
<u>Art. 35 Esclusioni</u>	“	16
<u>Art. 36 Deposito Cauzionale e Responsabilità</u>	“	16
<u>Art. 37 Tosap – Contributo Servizi</u>	“	17
<u>Art. 38 Sanzioni</u>	“	17
<u>Art. 39 Pulizia Area</u>	“	17
<u>Art. 40 Attività di collaborazione tra il Comune e gli attrazionisti</u>	“	17
<u>Art. 41 Abrogazione norme precedenti</u>	“	17

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **ART. 1**

#### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina la concessione degli spazi ed aree pubbliche per l'installazione sia ricorrente che occasionale ( celebrazione di avvenimenti e festività ) dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento (luna park) ed è adottato in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 9 della Legge 337 del 18.03.1968.

#### **ART. 2**

#### **DEFINIZIONE SPETTACOLI VIAGGIANTI**

Sono considerati "spettacoli viaggianti", a norma dell'art. 2 della sopracitata legge, le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero i parchi di divertimento, inseriti nell'elenco interministeriale delle attrazioni previsto dall'art. 4 Legge 337/68.

#### **ART. 3**

#### **DEFINIZIONE ATTIVITA' CIRCENSI**

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla Legge 18.03.1968 n.337, dalla Circolare Ministeriale n. 4 del 04.06.86 nonché successive modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 4**

#### **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

Chiunque intende svolgere attività circense o altra attività di spettacolo viaggiante in aree di proprietà comunale deve munirsi della concessione per l'occupazione di suolo pubblico e dell'autorizzazione di esercizio prevista dall'art. 69 del R.D. 18.06.1931 n. 773 - T.U.L.P.S, valevole per i soli giorni e luoghi indicati. Quest'ultima necessita anche nei casi di installazione di attrazione in aree private previsti dall'art. 11 del presente Regolamento.

L'autorizzazione di esercizio è rilasciata previo accertamento, nei modi stabiliti dalla legge, delle condizioni di sicurezza delle attrazioni e dei relativi impianti.

La domanda per la concessione di suolo pubblico vale anche come richiesta di autorizzazione di esercizio, per il rilascio della quale, il richiedente deve inviare al competente ufficio comunale la documentazione prevista dalla vigente normativa. In caso di installazione in aree private, invece, deve essere richiesta espressamente l'autorizzazione di esercizio ai sensi dell'art. 69 del T.U.L.P.S., allegando atto di disponibilità del proprietario dell'area.

Tutti coloro che intendono svolgere attività circense o altra attività di spettacolo viaggiante in aree di proprietà comunale, privata o di altri enti pubblici, devono attenersi alle " Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" emanate dalla Commissione Scientifica CITES del Ministero dell'Ambiente (Servizio conservazione Natura – Autorità Scientifica Cites)

**ART. 5**  
**AREE DA ASSEGNARE**

Le aree comunali disponibili a tale scopo sono indicate in un apposito elenco approvato dal Consiglio Comunale, aggiornato con periodicità annuale dall'Ufficio Suolo Pubblico sulla base delle comunicazioni delle Circoscrizioni, da effettuarsi esclusivamente per variazioni intercorse rispetto alle indicazioni delle aree precedentemente trasmesse.

L'inclusione nel predetto elenco non costituisce impedimento a che le aree medesime, qualora non vengano utilizzate o richieste, possano essere concesse per altri scopi.

L'area inclusa nel complesso di Pian di Massiano è riservata a manifestazioni dello spettacolo viaggiante di primaria importanza quali ad esempio circhi equestri, luna park , ecc..

Nel periodo di svolgimento del Luna Park, è fatto divieto di installare attrazioni dello spettacolo viaggiante di primaria importanza, quali circhi equestri, luna park ecc., sia su spazi pubblici che privati, nell'area limitrofa a Pian di Massiano, compresa nel tritico della città di Perugia.

L'autorizzazione all'occupazione delle aree per l'installazione delle attività di cui all'art 1 viene disposta dal Dirigente incaricato.

Le autorizzazioni si intendono accordate fatti salvi i diritti di terzi interessati.

L'Amministrazione Comunale è sollevata da ogni responsabilità derivante dall'occupazione dell'area concessa, dal suo uso e funzionamento.

**TITOLO II**

**TEATRI VIAGGIANTI – CIRCHI – SINGOLE ATTRAZIONI DELLO  
SPETTACOLO VIAGGIANTE**

**ART. 6**  
**TEATRI VIAGGIANTI**

L'occupazione dell'area di Pian di Massiano da parte di "Teatri viaggianti" o, comunque, di tendoni nei quali si svolgono spettacoli diversi da quelli circensi (quali manifestazioni musicali, canore, sportive, ecc....), sarà concessa dal Dirigente incaricato nell'area di cui sopra, o in altre che saranno, di volta di volta, determinate.

La collocazione di tali tipi di attrezzature non potrà essere concessa in concomitanza con la presenza di circhi equestri e luna park.

I richiedenti dovranno presentare domanda al Sindaco in carta legale 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione nella quale dovranno essere indicati ed allegati:

1. le esatte generalità del richiedente,
2. il numero di codice fiscale e/o di partita I.V.A.,
3. la residenza, con indicazione precisa del recapito postale ed eventuale numero telefonico;
4. l'area richiesta misurata in mq., comprensiva del tendone, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi;
5. il numero dei carri e delle abitazioni, che andranno parcheggiate in spazi diversi, indicati dall'Amministrazione;
6. copia documento di riconoscimento in corso di validità;

7. ricevuta del versamento del deposito cauzionale infruttifero di euro 300,00 a garanzia della presenza sulla piazza.

Il titolare delle attrezzature, almeno cinque giorni prima di impiantare le medesime, dovrà versare a titolo di deposito cauzionale infruttifero la somma di euro 3000,00, attraverso versamento incontanti presso la Tesoreria Comunale o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a garanzia di eventuali danni che potranno essere arrecati al patrimonio pubblico, per una o più delle seguenti motivazioni:

- per mancato pagamento della tassa sull'occupazione di suolo pubblico;
- per non aver provveduto alla pulizia dell'area già occupata con l'installazione;
- per rimborso spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per la deaffissione della pubblicità abusiva;
- per mancato pagamento della tassa sulla pubblicità.

Qualora venga occupata un'area con pavimentazione diversa dal macadam, l'entità della cauzione verrà fissata dalla G. C.

Il mancato versamento della cauzione di euro 3000,00, sarà considerato esplicita rinuncia alla piazza e perdita del deposito cauzionale previsto dal III° comma, paragrafo 9).

Le cauzioni previste dal III° e IV° comma, verranno restituite al termine del periodo di concessione, previo nulla osta dei competenti uffici comunali, che provvederanno alla verifica delle condizioni dell'area già occupata.

Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione dell'attestazione di avvenuto versamento della tassa e del deposito cauzionale infruttifero.

## **ART. 7** **COMPLESSI CIRCENSI**

I circhi sono suddivisi in cinque categorie secondo i seguenti criteri:

1° categoria: circhi con tendone del diametro superiore a m. 44;

2° categoria: circhi con tendone del diametro da m. 40 a 44;

3° categoria: circhi con tendone del diametro da m. 35 a 39;

4° categoria: circhi con tendone del diametro da m. 32 a 34;

5° categoria: circhi con tendone del diametro inferiore a m. 32.

Per i circhi ovali si tiene conto della media tra i due assi dell'ovale.

Nell'area di Pian di Massiano potranno essere autorizzati di norma solo i circhi di 1° e 2° categoria.

## **ART. 8** **CIRCHI EQUESTRI**

L'area destinata alle manifestazioni di cui all'art. 5 – III° comma, può essere utilizzata solo nei periodi non concomitanti con le manifestazioni del Luna Park e della Fiera dei Morti, per un periodo massimo di giorni sette salvo motivazioni particolari che potranno consentire eventuali deroghe.

In caso di concorrenza tra domande provenienti da imprese circensi aventi la diversa categoria, la precedenza spetta a quella di categoria superiore, anche se la richiesta è pervenuta successivamente.

In caso di concorrenza tra domande provenienti da imprese circensi aventi la medesima categoria l'ordine di precedenza sarà stabilito dalla data di arrivo della domanda stessa, corredata dal versamento di € 300,00.

Quando tali elementi coincidano si procederà al sorteggio.

In ogni caso è previsto un intervallo di tempo pari a mesi due tra un'occupazione e l'altra nel medesimo centro abitato.

**ART. 9**  
**DOMANDA DI CONCESSIONE**

Le domande per l'installazione di circhi equestri, in carta legale, debbono essere inoltrate al Sindaco almeno trenta giorni prima della data prevista per la manifestazione, salvo deroghe, con l'indicazione delle:

1. le esatte generalità del richiedente,
2. il numero di codice fiscale e/o di partita I.V.A.,
3. la residenza, con indicazione precisa del recapito postale ed eventuale numero telefonico;
4. l'area richiesta misurata in mq., comprensiva del tendone, dello zoo, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi;
5. il numero dei carri e delle abitazioni, che andranno parcheggiate in spazi diversi, indicati dall'Amministrazione;
6. copia documento di riconoscimento in corso di validità;
7. ricevuta del versamento del deposito cauzionale infruttifero di euro 300,00 a garanzia della presenza sulla piazza.

Le domande incomplete saranno archiviate.

**ART. 10**  
**ADEMPIMENTI**

Il titolare dell'impresa circense, ricevuta la comunicazione dell'accoglimento dell'istanza, dovrà versare, entro i termini stabiliti nell'autorizzazione di occupazione di suolo pubblico, alla Tesoreria Comunale un deposito cauzionale infruttifero di euro 3000,00, attraverso versamento in contanti o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a titolo di garanzia di eventuali danni che possono essere arrecati al patrimonio pubblico, per una o più delle seguenti motivazioni:

- per mancato pagamento della tassa occupazione suolo pubblico;
- per non aver provveduto alla pulizia dell'area già occupata con l'attrazione;
- per rimborso spese sostenute dall'Amministrazione Comunale per mancato pagamento della tassa sulla pubblicità e per deaffissione pubblicità abusiva .

Qualora venga occupata un'area la cui pavimentazione sia diversa dal macadam, l'entità della cauzione sarà fissata dal Dirigente, previo parere degli organi tecnici competenti.

Il mancato versamento della medesima cauzione, entro i termini stabiliti, sarà considerato implicita rinuncia della piazza con decadenza della concessione e perdita del deposito cauzionale previsto dall'art. 9.

La cauzione prevista dal presente articolo verrà restituita al termine del periodo autorizzato, previo nulla osta dei competenti uffici comunali che provvederanno, tra l'altro ad accertare lo stato dell'area già occupata.

Qualora l'area concessa non venga utilizzata, l'importo relativo al deposito cauzionale per la presenza sulla piazza, sarà incamerato dall'Amministrazione.

Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione dell'attestazione di avvenuto versamento della tassa e del deposito cauzionale infruttifero.

**ART. 11**  
**PICCOLI COMPLESSI CIRCENSI ED ATTIVITA' SINGOLE DELLO SPETTACOLO**  
**VIAGGIANTE**

Le aree periferiche comprese nell'elenco di cui all'art. 5 del presente Regolamento, verranno assegnate a seguito di richiesta da presentarsi almeno trenta giorni prima della data prevista sia per l'installazione degli attrazionisti dello spettacolo viaggiante, come per i piccoli complessi circensi di III<sup>^</sup> - IV<sup>^</sup> e V<sup>^</sup> categoria.

Le domande, corredate della documentazione di cui all'art. 9, verranno esaminate secondo l'ordine di arrivo ed in relazione alla disponibilità delle aree per il periodo richiesto.

Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione dell'attestazione di avvenuto versamento della tassa e del deposito cauzionale infruttifero, da costituire a garanzia della presenza sulla piazza ed a tutela di eventuali danni che possono essere causati al patrimonio pubblico (vedi art. 10), mediante versamento presso la Tesoreria Comunale di un importo pari a:

- € 100,00 per attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- € 300,00 per complessi circensi di categoria III<sup>^</sup> - IV<sup>^</sup> e V<sup>^</sup>

che può essere sostituito da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

Non è consentita l'occupazione di aree di proprietà privata o di altri enti pubblici senza il preventivo assenso dell'Amministrazione Comunale, rilasciato dalla Struttura Organizzativa Vigilanza, previo controllo delle condizioni di traffico, di igiene e di quiete pubblica ed alle seguenti condizioni:

- il luogo di installazione delle attrezzature deve essere scelto in modo da consentire l'avvicinamento e la manovra degli automezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento delle persone;
- le strade per l'allontanamento del pubblico devono avere una larghezza globale pari almeno alla metà della larghezza complessiva delle uscite dell'impianto e l'allontanamento deve essere possibile in due sensi;
- tra i tendoni e gli edifici circostanti deve essere interposta una distanza di rispetto non inferiore a 20 m.;
- l'area destinata all'installazione di circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti deve essere fornita di energia elettrica.

Il rilascio dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico è subordinato alla presentazione dell'attestazione di avvenuto versamento della tassa e del deposito cauzionale infruttifero.

**ART. 12**  
**COLLOCAZIONE DEGLI INGOMBRI**

L'occupazione dell'area assegnata si riferisce unicamente al tendone, ai carriaggi utili allo spettacolo, nonché alle scuderie per il ricovero degli animali.

I carriaggi per il trasporto dei materiali, le roulotte di abitazione, ogni tipo di attrezzatura che non sia necessaria allo svolgimento dello spettacolo potranno trovare collocazione, ove possibile, su specifica richiesta degli interessati, in area indicata dall'Amministrazione Comunale.

**ART. 13**  
**SGOMBERO DELL'AREA DI OCCUPAZIONE**

Allo scadere del termine indicato nell'autorizzazione il titolare del circo dispone di 48 ore di tempo per lo sgombero dell'area che dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulizia.

**ART. 14**  
**OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'**

- A. Il concessionario dovrà provvedere al ritiro del provvedimenti autorizzatorio prima dell'inizio dell'occupazione;
- B. L'area oggetto dell'autorizzazione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente due giorni prima e due giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti;
- C. Il provvedimento autorizzatorio e la licenza di esercizio dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità;
- D. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva autorizzazione;
- E. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente nella località e nello spazio assegnato, con il divieto di installare in spazio privato, salvo assenso dell'Amministrazione;
- F. Il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione/i indicata/e nell'autorizzazione temporanea di esercizio prevista dall'art. 4;
- G. Lo spazio assegnato non potrà essere sub-concesso ad altra persona.

**ART. 15**  
**SANZIONI**

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 14 saranno comminate le seguenti sanzioni amministrative:

Art. 14 sub a):

in caso di mancato ritiro del provvedimento autorizzatorio, omissione o ritardato versamento della Tosap, oppure di mancata riconsegna del bollettino, il trasgressore decadrà dalla concessione con conseguente ordinanza di cessazione dell'attività e esclusione per tre anni. Non sarà comunque autorizzato successivamente ai tre anni se non previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti;

Art. 14 sub c):

sanzione pecuniaria da euro 25,00 a euro 450,00

Art. 14 sub d):

sanzione accessoria: esclusione dalla concessione per tre anni

sanzione pecuniaria da euro 75,00 a euro 450,00

Art. 14 sub e):

sanzione accessoria sospensione dell'autorizzazione

sanzione pecuniaria da euro 75,00 a euro 450,00

Art. 14 sub f):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione per tre anni

sanzione pecuniaria da euro 75,00 a euro 450,00

Art. 14 sub. G):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione per tre anni

sanzione pecuniaria da euro 80,00 a euro 500,00

**ART. 16**  
**SOSPENSIONE E REVOCA DELL' AUTORIZZAZIONE E/O CONCESSIONE**

L'Amministrazione Comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui il Circo, al momento dell'installazione, risulti di categoria inferiore a quella dichiarata nell'istanza di concessione .

L'Amministrazione Comunale negherà la concessione dell'area per tre anni, nel caso in cui il richiedente risulti essere stato inadempiente a seguito di precedenti autorizzazioni all'occupazione di suolo pubblico nel territorio comunale.

L'Amministrazione potrà sospendere o revocare, per motivi di pubblico interesse, la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.

L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitario impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.

In caso di revoca della concessione l'occupante avrà 24 ore di tempo dal momento della notifica per lo sgombero dell'area, dopodiché l'Amministrazione procederà alla rimozione coatta, con addebito dei costi all'occupante.

## **TITOLO III**

### **LUNA PARK**

#### **ART. 17** **LUNA PARK DI PERUGIA**

Nel Comune di Perugia il Parco tradizionale è quello che si svolge a decorrere dal secondo sabato del mese di ottobre per cinque domeniche successive presso l'area di Pian di Massiano.

La Giunta Comunale, con proprio provvedimento, può disporre la proroga della manifestazione per un periodo massimo di 15 giorni.

L'installazione delle attrazioni è subordinata al possesso dell'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, nonché dell'autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S..

#### **ART. 18** **ISTANZA DI PARTECIPAZIONE**

Tutti coloro che intendono partecipare al Luna Park, dovranno inviare domanda in carta legale al Sindaco a mezzo raccomandata entro il 30 Aprile e farà fede la data del timbro postale, la stessa vale anche come domanda di rilascio di autorizzazione di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.

Le domande che saranno spedite all'Archivio Generale del Comune dopo la data sopra riportata saranno archiviate.

Nelle medesime occorre indicare ed allegare:

1. Generalità del titolare dell'attrazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza ed eventuale recapito al quale inviare comunicazione e numero di codice fiscale);
2. Tipologia dell'attrazione di proprietà che si intende installare, superficie di occupazione, ingombro del vano cassa se non incorporato nell'attrazione, numero, superficie e targa dei carriaggi e delle roulotte di abitazione strettamente necessarie al nucleo familiare. Eventuali variazioni in merito ai carriaggi ed alle roulotte dovranno essere comunicate entro e non oltre il 31 Agosto di ogni anno pena la mancata autorizzazione all'ingresso nell'area adibita alla sosta
3. Fotografia dettagliata dell'attrazione se trattasi di novità o di attrazione di nuova acquisizione.
4. Fotocopia della licenza rilasciata dal Comune di residenza se il richiedente non risiede nel Comune di Perugia.

La mancata presentazione di richiesta di partecipazione per due volte nell'arco di cinque anni comporta l'azzeramento del punteggio.

Entro il 31 Agosto di ogni anno gli attrazionisti devono presentare all'U.O. Politiche Economiche del Comune di Perugia autocertificazione antimafia con fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità nonché copia del certificato annuale di collaudo delle attrazioni e dei relativi impianti elettrici a firma di tecnico abilitato, in corso di validità.

La dichiarazione di agibilità del Parco da parte della Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, necessaria ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art.69 del TULPS, è richiesta, per conto di tutti gli attrazionisti, dal soggetto a tal fine delegato, almeno 15 giorni prima dall'inizio della manifestazione.

L'Amministrazione Comunale, ogni anno, si riserva il diritto di chiedere ad ogni attrazionista che ha inoltrato domanda di partecipazione, singoli documenti, aggiornamenti o eventuali aggiunte della documentazione esistente agli atti.

**ART. 19**  
**COMMISSIONE COMUNALE LUNA PARK**

L'autorizzazione all'utilizzo dell'area per l'installazione del tradizionale Luna Park è concessa dal Dirigente , previo parere consultivo espresso da un'apposita commissione che è così composta:

- Sindaco o Assessore Delegato - Presidente;
- N° 2 Consiglieri Comunali eletti con voto limitato;
- Dirigente Struttura Organizzativa Vigilanza o suo delegato;
- Dirigente Settore Sviluppo Economico o suo delegato;
- Dirigente Settore Ambiente e Territorio - U.O. Pianificazione e regolazione della mobilità o suo delegato;
- Dirigente Settore Infrastrutture o suo delegato;
- n° 1 rappresentante dei lavoratori dello spettacolo viaggiante, designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
- un rappresentante di categoria effettivo ed uno supplente, per ogni organizzazione o associazione rappresentativa a livello nazionale;
- n° 2 rappresentanti delle associazioni di categoria del commercio.

Qualora non intervenga un membro titolare è ammessa la sostituzione con un supplente.

Nelle sedute della Commissione dedicate all'esame preliminare degli atti a carattere generale, come ad esempio il Regolamento o l'Organico, i commissari potranno essere affiancati da esperti di loro fiducia.

Fungerà da Segretario, senza diritto di voto, un dipendente della Struttura Organizzativa Vigilanza, designato annualmente dal Dirigente della Struttura stessa.

I rappresentanti di categoria effettivi e supplenti non dovranno avere, comunque, interessi con la manifestazione.

Le designazioni dei rappresentanti di ogni organizzazione o associazione di categoria dovranno essere comunicate all'Amministrazione Comunale a mezzo raccomandata entro il 31 Gennaio di ogni anno e farà fede la data del timbro postale.

La mancata o tardiva comunicazione comporterà la perdita da parte dell'Associazione o dell'organizzazione, del diritto di far parte della Commissione.

La Commissione ha validità quinquennale e decade col decadere dell'Amministrazione Comunale.

Gli addetti del Parco potranno nominare una Commissione interna che affiancherà quella suddetta al fine di collaborare alla risoluzione delle problematiche inerente l'organizzazione e la gestione del Luna Park.

La costituzione di detta Commissione dovrà essere comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale entro e non oltre il giorno di apertura del Parco.

**ART. 20**  
**ORGANICO DEL PARCO**

Per “**Organico del Parco**” si intende la composizione del Parco stesso che viene determinato per tipologie di attrazioni sulla base dell'elenco istituito ai sensi dell'art.4 L.337/68. Il suddetto organico, approvato dalla Giunta Comunale, ha validità di 5 anni ed è costituito dai frequentatori fissi del Luna Park, i quali hanno diritto al rilascio annuale della concessione di suolo pubblico per la durata della manifestazione.

**ART. 21**  
**ACQUISIZIONE PUNTEGGIO**

Alla data di applicazione del presente Regolamento sono considerati "frequentatori fissi" tutti coloro i quali sono ricompresi nell'elenco allegato, stilato sulla base delle risultanze degli atti conservati presso i competenti uffici comunali, pertanto ogni attrazione conserverà il punteggio acquisito sulla base delle precedenti norme regolamentari.

Nel caso in cui, più attrazionisti abbiano maturato il punteggio massimo previsto dalle norme precedentemente in vigore, l'anzianità di frequenza del singolo esercente verrà valutata tenuto conto dell'anno in cui il soggetto ha raggiunto il massimo punteggio.

Con l'entrata in vigore del presente atto, il punteggio verrà aggiornato annualmente con l'assegnazione di 5 punti di frequenza per ogni anno di partecipazione al Parco e di 1 punto di domanda per tutti coloro che avranno inoltrato regolare istanza nei termini previsti dal presente regolamento.

Coloro i quali presenteranno istanza di rinuncia di partecipazione al Luna Park, adducendo validi e giustificati motivi, manterranno il diritto alla partecipazione per gli anni successivi con l'acquisizione del punto di domanda.

**ART. 22**  
**NOVITA'**

A completamento dell'Organico del Luna Park e previa verifica dello spazio disponibile, il Dirigente competente, sentita la Commissione di cui all'art.15, può rilasciare annualmente fino a tre concessioni a titolo temporaneo per l'installazione di attrazioni novità, in ragione di una piccola, una media ed una grande attrazione. Sono considerate NOVITA', in via prioritaria, quelle attrazioni che risultino di nuova costruzione e abbiano caratteristiche innovative rispetto a quelle facenti parte del Parco, o in via subordinata non abbiano mai partecipato alla manifestazione, o quanto meno ne siano assenti da almeno 3 anni. Dette concessioni non costituiscono diritto di ammissione al Parco per gli anni a venire la richiesta annuale di Novità non dà diritto a punteggio.

Nel caso in cui le istanze relative alle novità siano in numero superiore a tre, si formerà apposita graduatoria annuale sulla base di criteri stabiliti dall'Amministrazione su conforme parere della Commissione.

**ART. 23**  
**COLLOCAZIONE ATTRAZIONI – CARRIAGGI - ROULOTTES**

L'assegnazione del posto ad ogni titolare non può essere effettuata che per un massimo di due attrazioni, fatti salvi i diritti acquisiti.

La sistemazione dei carriaggi, delle roulottes di abitazione e delle attrazioni, deve avvenire previo accordo ed alla presenza del personale del Comando Polizia Municipale, pena l'esclusione dal Parco di coloro che violano tale prescrizione.

E' vietata l'occupazione di suolo pubblico con tali mezzi al di fuori delle corsie appositamente delimitate da idonea segnaletica.

L'Amministrazione Comunale provvederà a predisporre una pianta dell'area relativa alla collocazione delle attrazioni.

Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione comunale, pena la revoca della concessione.

L'accesso dei concessionari all'area destinata al Parco divertimenti con i mezzi di carico per il montaggio delle attrazioni è consentito non prima di 10 (dieci) giorni antecedenti l'apertura del Parco.

**ART. 24**  
**SOSTITUZIONE DEFINITIVA**

La sostituzione definitiva dell'attrazione è consentita ai richiedenti che abbiano maturato almeno un anno di anzianità di frequenza con l'attrazione che si chiede di sostituire .

Tutte le sostituzioni, complete di documentazione tecnica (libretto integrale delle attività – il cosiddetto “book”, autorizzativo dell'attività - completo di planimetrie dimensionali sia in pianta che in prospetto), le cui richieste dovranno pervenire entro il 30 aprile di ogni anno, sono autorizzate dal dirigente, previo parere dell'ufficio tecnico comunale deputato alla predisposizione della planimetria e relazione tecnica del Luna Park. Lo stesso si esprimerà, in base all'esame della documentazione tecnica prodotta, relativamente alla corrispondenza dello spazio volumetrico occupato (sia con attrazione in posizione statica che in movimento), rispetto all'area in concessione, nonché sulla compatibilità dell'attrazione da inserire, rispetto ai parametri di sicurezza.

Tali sostituzioni:

- non possono superare il limite massimo annuo del 5% dell'organico, accordate secondo il requisito di anzianità di frequenza al Parco;
- le misure dell'ingombro devono essere pari o inferiori a quelle dell'attrazione sostituita;
- l'attrazione che si intende installare non deve essere identica ad un'attrazione presente nel Parco o comunque non avere la medesima denominazione nell'elenco Ministeriale.

Successivamente (alla data di cui sopra), non potrà essere consentito nessun tipo di cambiamento dell'attrazione, se non in caso di sinistro debitamente documentato. In tale ipotesi l'attrazione che si installa deve essere uguale o comunque avere la medesima denominazione in elenco ministeriale dell'attrazione sostituita per sinistro.

I frequentatori fissi del Luna Park con almeno 5 anni di anzianità, possono cumulare le superfici delle attrazioni di cui sono titolari per sostituire le stesse con una nuova attrazione che non abbiano spazio volumetrico superiore all'area precedentemente concessa per le attrazioni da sostituire e sempreché la nuova attrazione non sia identica o non abbia la medesima denominazione in elenco ministeriale rispetto ad una attrazione presente nel Parco.

**ART. 25**  
**AUMENTO DI SUPERFICIE**

I frequentatori fissi del Luna Park possono richiedere l'aumento di superficie occupata con l'attrazione di cui sono concessionari, una volta ogni cinque anni, nel rispetto dei limiti di aumento del 10% della superficie concessa per le grandi attrazioni, del 20% per le medie e del 30% per le piccole, per un massimo di due volte e comunque previa valutazione della Struttura Organizzativa Vigilanza.

**ART. 26**  
**SOSTITUZIONE TEMPORANEA**

I frequentatori fissi del Luna Park possono associarsi, nelle forme previste dalla legge, con altri soggetti, al fine di sostituire anche temporaneamente la propria attrazione con altra dello stesso tipo o anche di tipo diverso ma non presente in piazza, ivi incluse le novità dell'anno.

La superficie occupata dall'attrazione in sostituzione temporanea deve essere inferiore del 10% per le grandi, pari per le medie e superiori fino al limite del 30% per le piccole, salva comunque la disponibilità complessiva di spazio.

Tale tipo di sostituzione ha validità annuale e non comporta il riconoscimento a partecipare al Parco per gli anni seguenti con l'attrazione utilizzata temporaneamente e non può essere concessa per più di una volta nell'arco di tre anni.

**ART. 26 BIS**  
**VARIAZIONE DI SUPERFICIE**

Ogni richiesta che possa determinare una modifica dell'ingombro complessivo dell'attrazione, è autorizzata dal dirigente nel rispetto delle previsioni di cui ai precedenti articoli e previo parere dell'ufficio tecnico comunale deputato alla predisposizione della planimetria e relazione tecnica del Luna Park, il quale si esprimerà, in base all'esame della documentazione tecnica prodotta, relativamente alla disponibilità di spazio, tenuto conto sia dell'attrazione in posizione statica che in movimento e comunque nel rispetto dei parametri di sicurezza del parco.

**ART. 27**  
**GESTIONE ATTRAZIONE E ASPETTATIVA**

Ciascuna attrazione deve essere gestita personalmente dal titolare della licenza ai sensi dell'art. 8 del T.U.L.P.S. o da un suo rappresentante.

La rappresentanza è ammessa nei casi consentiti dalla legge e deve essere riportata in autorizzazione.

L'attrazionista può chiedere un periodo di aspettativa una volta ogni tre anni e dopo un minimo di tre anni di partecipazione consecutiva.

L'esercente che rinuncia alla concessione dell'area assegnatagli per giustificati e comprovati motivi dovuti a problemi di salute o tecnici sorti improvvisamente deve comunicarlo tempestivamente alla S.O. Vigilanza con allegata relativa documentazione che giustifichi il motivo della rinuncia e comunque entro e non oltre 5 (cinque) giorni dall'inizio della manifestazione.

La mancata partecipazione ad un'edizione del Luna Park non giustificata comporta la perdita dei diritti acquisiti.

**Art. 28**  
**SUBINGRESSO**

Il subentro di un'attività di spettacolo viaggiante potrà avvenire a seguito di compravendita, affitto d'azienda, fallimento, donazione e successione.

Il contratto di trasferimento di proprietà o gestione dovrà essere stipulato con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentare ai competenti uffici comunali entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno.

Nel caso di decesso o di totale inabilità al lavoro comprovata del proprietario dell'attrazione oppure in caso di cessazione totale o parziale dell'attività di spettacolista viaggiante, il diritto di partecipazione al Parco va riconosciuta al coniuge, agli eredi legittimi, al familiare convivente "more uxorio", purché subentranti alla gestione dell'attrazione, avendone l'abilitazione a norma delle leggi vigenti.

Il trasferimento della gestione o della titolarità dell'attrazione per atto tra vivi o causa di morte determina il riconoscimento dei punteggi maturati a favore dell'avente causa sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività.

L'assegnazione del posto ad ogni attrazionista non può essere effettuata che per un massimo di due attrazioni nei casi di compravendita, affitto d'azienda e fallimento e per un massimo di tre attrazioni nei casi di donazione (tra familiari o parenti entro il 3° grado ) e successione.

**ART. 29**  
**ORARIO LUNA PARK**

L'orario per il funzionamento delle attrazioni e delle attività del Luna Park è consentito:

- dalle ore 10.00 alle ore 00.30 nei giorni feriali;
- dalle ore 10.00 alle ore 01.30 nei giorni festivi e prefestivi.

Salvo condizioni atmosferiche avverse tutte le attrazione e le attività dovranno essere aperte al pubblico tutti i giorni, almeno in orario pomeridiano dalle ore 14.00 alle ore 22.00.

L'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, che producono inquinamento acustico è consentito dalle ore 10.00 alle ore 23.00, nel rispetto delle norme stabilite dal Comune di Perugia in relazione al Regolamento Regionale 13/08/2004 n. 1.

**ART. 30**  
**DETTENZIONE ANIMALI VIVI**

La detenzione di animali vivi all'interno delle attrazioni, dovrà essere effettuata nel rispetto dell'ordinanza sindacale n. 91 del 02.02.2005 e di altre disposizioni di legge in materia.

**ART. 31**  
**DISCIPLINA DEL PARCO**

Costituiscono motivi di esclusione dalla partecipazione per l'anno successivo:

- a) il ritardato ingresso al Parco rispetto all'inizio della manifestazione senza autorizzazione;
- b) l'anticipo o il ritardo nella cessazione dell'attività non specificatamente autorizzati;
- c) l'ingresso di roulotte, carovane e carriaggi nelle apposite aree senza autorizzazione.

Comporta invece l'immediato allontanamento dell'attrazione, e l'esclusione per l'anno successivo, la non corrispondenza del tipo di attrazione installata con quella effettivamente autorizzata per lo spazio assegnato.

E' facoltà del Dirigente incaricato revocare in ogni momento la concessione dell'area per motivi di pubblica sicurezza o di ordine pubblico o per sopravvenute necessità di carattere istituzionale.

**ART. 32**  
**DISCIPLINA AREE DI SOSTA**

Nelle aree indicate per la sosta non può essere ospitato alcun carriaggio o carovana, non preventivamente autorizzati con specifico permesso.

L'area destinata alla manifestazione del Luna Park non può, per alcun motivo, essere ingombra da carriaggi o automezzi, salvo casi di necessità per i quali verrà concessa dal Dirigente competente un'autorizzazione in deroga.

La cassa dell'attrazione, le cui misure d'ingombro devono essere ridottissime, può trovare sistemazione a fianco dell'attrazione, purché preventivamente autorizzata.

Le carovane di abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa e nel rispetto delle vigenti norme di igiene.

Il suolo circostante deve essere mantenuto costantemente pulito.

**ART. 33**  
**LUNA PARK OCCASIONALE**

La presenza di un numero superiore a tre attrazioni dello spettacolo viaggiante determinerà l'obbligo della richiesta ed acquisizione dell'agibilità da parte della C.P.V.L.P.S.

Tale tipo di manifestazione deve avere un promotore, il quale dovrà presentare istanza in carta legale all'Amministrazione Comunale di occupazione suolo pubblico 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione, corredata di planimetria indicante la dislocazione delle attrazioni nonché la superficie da ognuna di queste utilizzata. Le autorizzazioni previste dall'art.69 T.U.L.P.S. debbono essere in ogni caso richieste dai singoli attrazionisti ed a questi intestate.

Il Comune di Perugia dovrà esprimersi sulla richiesta entro 30 giorni dal ricevimento della stessa con provvedimento motivato.

In caso di risposta affermativa il promotore dovrà predisporre la documentazione necessaria all'acquisizione della preventiva agibilità da parte della C.P.V.L.P.S.

### **ART. 34** **ATTIVITA' COMPLEMENTARI**

Sono considerate attività complementari al Parco i "Banchi gastronomici", i "Banchi dolci e/o semi" ed i "Banchi crepes".

I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono sottostare alle norme di cui al presente Regolamento.

Non possono essere apportate modifiche al banco né possono essere variate le misure dello stesso senza la preventiva autorizzazione del Dirigente responsabile della Struttura o suo delegato, previo parere della commissione competente.

I titolari devono presentare domanda in carta legale per la partecipazione al Parco allegando fotocopia dell'autorizzazione amministrativa al commercio su aree pubbliche rilasciata dal Comune di residenza.

L'attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge e di regolamenti che disciplinano il commercio su aree pubbliche, con le limitazioni alla vendita riportate nella concessione di suolo pubblico.

L'attività di vendita di prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione, se il titolare è iscritto al REC ai sensi dell'art. 1 legge 426/71.

Per la collocazione di tali attività sulla Piazza verranno adottati gli stessi criteri utilizzati per la sistemazione delle attrazioni.

### **ART. 35** **ESCLUSIONI**

Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento i soggetti a dondolo e comunque le piccole attrazioni delle dimensioni non superiori a m. 1 x 1,50 che possono essere collocate in numero non superiore ad 1 per partecipante nell'area di occupazione riservata al concessionario sempre che lo stesso ne abbia fatto richiesta nell'istanza di partecipazione, che siano inserite in licenza e non siano attrazioni presenti in Organico.

### **ART. 36** **DEPOSITO CAUZIONALE E RESPONSABILITA'**

Gli assegnatari, entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di occupazione, dovranno versare, con bonifico bancario, un deposito cauzionale per un importo di € 2,58 al metro quadrato di suolo, occupato con l'attrazione, i carriaggi e le roulotte di abitazione, a tutela di eventuali danni che possano essere arrecati al patrimonio pubblico.

L'importo della tassa per l'occupazione del suolo pubblico risulterà dal totale della superficie occupata dall'attrazione, dai carriaggi e dalle roulotte di abitazione.

L'attrazionista assume ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose, che si dovessero verificare nel periodo della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

I concessionari devono stipulare polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso i terzi, per tutti gli eventuali danni causati dall'esercizio dell'attività.

### **ART. 37** **TOSAP E CONTRIBUTO SERVIZI**

La tariffa per la concessione dell'area è composta dalla tassa per l'occupazione di suolo pubblico e da un contributo servizi commisurato alle prestazioni fornite dal Comune agli stessi operatori quali vigilanza, segnaletica, servizi igienico sanitari, pubblicitari, spese postali ecc., il cui importo viene definito di anno in anno dall'Amministrazione comunale.

### **ART. 38** **SANZIONI**

Le violazioni alle norme di cui al presente regolamento, oltre ai provvedimenti disciplinari contemplati dallo stesso e salva la possibilità dell'applicazione di sanzioni amministrative previste da leggi speciali nonché dell'attivazione di procedimenti penali, saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 80,00 a € 500,00.

### **ART. 39** **PULIZIA AREA LUNA PARK**

Gli attrazionisti, attraverso la propria Commissione, cureranno la pulizia dell'area destinata al Luna Park alla quale, in caso contrario, provvederà l'Amministrazione Comunale che si rivarrà per il recupero delle spese sulle cauzioni versate da ogni singolo partecipante.

### **ART. 40** **ATTIVITA' DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE E GLI ATTRAZIONISTI**

Gli attrazionisti sono tenuti a collaborare con l'Amministrazione Comunale per la promozione del Luna Park e delle iniziative realizzate nell'ambito di tale manifestazione.

### **ART. 41** **ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI**

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.